



COMUNE DI LIGORNETTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE RIFIUTI

Richiamati i disposti:

- della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991;
- della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- della Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- del Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 23 aprile 1986;
- dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986;
- del Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- del Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
- della Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell' 11 novembre 1968 e il suo Regolamento di applicazione del 10 settembre 1971;
- della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990;
- del Regolamento comunale del 16 dicembre 1991 (art. 146);
- e ogni altra norma in materia applicabile;

il Comune di LIGORNETTO dispone quanto segue:

CAPITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1 Concetto

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in appalto, il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti entro il comprensorio comunale.

Art. 2
**Modo di
raccolta**

La raccolta avviene in luoghi predisposti dal Municipio secondo le disposizioni speciali emanate tramite Ordinanza.

Art. 3
**Obbligo di
consegna**

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono, riservato quanto disposto nell'art. 20 del presente regolamento.

Art. 4
Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 26 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie ivi elencate. Questi rifiuti dovranno venire eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.

Art. 4 bis
Divieti

E' vietata la consegna di rifiuti provenienti dal territorio giurisdizionale. I contravventori saranno puniti a norma dell'art. 33 del presente regolamento.

Art. 5
**Estensione
territoriale**

Il servizio viene svolto entro il comprensorio e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.

CAPITOLO II: GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA ORDINARIA

A) - Rifiuti domestici

Art. 6
Definizione

1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, esercizi pubblici, uffici, studi, e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
2. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili, quelli speciali e diversi di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 7
**Modalità
di consegna**

1. I rifiuti devono essere consegnati in recipienti persi (sacchi) di carta e plastica aventi la capacità fino a 110 litri.
2. I sacchi devono essere esposti ben chiusi e in modo ordinato, si da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico.
3. Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art.34 del presente Regolamento.
4. Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 8
Contenitori

1. Per gli stabili d'abitazione con 6 e più appartamenti, alberghi, ristoranti, ecc., è obbligatorio l'uso di contenitori metallici da 800 litri.
2. L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti ivi contenuti nei sacchi.

3. I detentori sono comunque tenuti a esporre i contenitori senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare pulizia degli stessi. Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori.

Art. 9
Giorni e orari

1. I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con Ordinanza municipale.
2. I rifiuti devono essere esposti nei giorni e orari fissati dal Municipio mediante specifica Ordinanza.

B) - ***Rifiuti ingombranti***

Art.10
Definizione

1. Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso richiedono un servizio speciale di raccolta.
2. Il servizio di raccolta, nei luoghi stabiliti dal Comune, è riservato alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici e uffici.
3. Essi non devono oltrepassare il peso singolo di kg.80, le dimensioni di cm 180 x 50 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.
4. Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati.
5. I frigoriferi usati, date le caratteristiche dannose dei freon in essi contenuti, vengono raccolti separatamente e secondo le modalità previste da una speciale Ordinanza.

Art.11
Modalità di consegna

I rifiuti ingombranti devono essere esposti in buon ordine, legati o contenuti in cassette, cesti o sacchi, in modo da non intralciare il traffico.

C) - ***Rifiuti riciclabili***

Art.12
Definizione

Il Comune organizza la raccolta separata di materiale che può essere riutilizzato secondo speciale Ordinanza.

Art.13
Vetro

1. Il Municipio procede alla posa nei diversi quartieri e frazioni del Comune di appositi contenitori alla raccolta del vetro perso.
2. Dai recipienti di vetro devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica ecc..
3. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, i vetri di arredamento, gli specchi e i lampadari.

Art.14
Oli

1. Il Municipio procede alla posa nei diversi quartieri e frazioni del Comune di appositi contenitori destinati alla raccolta degli oli.
2. I contenitori sono dotati di due recipienti per la raccolta separata di:
 - oli minerali (oli lubrificanti e da motore)
 - oli vegetali (oli grassi da cucina).
3. E' vietato mescolare i due tipi di olio.

Art.15
Batterie

1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta delle batterie di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline manganese e mercurio.
2. Sono escluse le batterie industriali come per esempio quelle di motociclette e autoveicoli.

Art.16
Alluminio,
ferro e latta

Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta separata di oggetti in alluminio, come lattine, pentole e padelle, recipienti di cibi precotti risciacquati.

Art.17
Carta

Il servizio, in gestione diretta o in appalto, comprende la raccolta lungo le strade pubbliche di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi, dagli esercizi pubblici e dagli uffici.
Il Municipio può sopprimere la raccolta lungo le pubbliche vie e procedere alla posa di appositi contenitori.

Art.18
Modalità
di consegna

- a) in caso di raccolta lungo le pubbliche vie
1. Il materiale deve essere consegnato in recipienti persi possibilmente di cartone o in pacchi, solidamente legati.
 2. I recipienti devono essere esposti in modo ordinato si da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico.
- b) in caso di posa dei contenitori
1. Tutto il materiale cartaceo deve essere depositato negli appositi contenitori posati dal Municipio.

Art.19
Bottiglie
in PET

In caso di necessità il Municipio procede alla posa di appositi contenitori per la raccolta delle bottiglie in tereftalato di polietilene (PET). Alla raccolta sono ammesse solo le bottiglie per bevande incolori.

Art.20
Scarti
vegetali

1. Il Comune è dotato di un centro di raccolta per i rifiuti vegetali.
2. E' ammesso alla raccolta unicamente il materiale che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio di erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto i piccoli rami.
3. Sono esclusi dalla raccolta gli scarti di cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi e il terriccio.
4. Chi pratica il compostaggio individuale non è tenuto a consegnare gli scarti vegetali al centro di raccolta.

Art.21
Modalità di consegna

La consegna al centro di raccolta deve essere effettuata in sacchi di carta, cesti o altri recipienti e in fascine legate con corda.

Art.22
Giorni e orari di consegna

La consegna deve avvenire nei giorni e orari stabiliti dal Municipio mediante speciale Ordinanza municipale.

Art.23
Divieti

E' vietato depositare, salvo casi particolari da autorizzare di volta in volta dal Municipio, materiale al centro di raccolta al di fuori dei giorni o orari stabiliti come pure il deposito di scarti non provenienti dal territorio giurisdizionale. I contravventori saranno puniti a norma dell'art.33 del presente Regolamento.

Art.24
Metalli

Tutti i metalli, ad eccezione dell'alluminio e del ferro minuto e latta, devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti di cui agli art. 10 e 11 del presente Regolamento.

Art.25
Giorni e orari di raccolta

Il Municipio potrà regolare o modificare con Ordinanza i punti, la frequenza, gli orari e le altre modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale.

D) - Rifiuti speciali diversi

Art.26
Definizione

Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie:

- a) I residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) I materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) Le povere residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) I fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- e) I liquidi e i fanghi di ogni genere;
- f) Le gomme e i pneumatici usati;
- g) Le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) I residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i) I residui di bagni galvanici e zincature;
- j) Le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- l) Le emulsioni bituminose;
- m) Le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;

- n) Le carcasse di animali;
- o) Ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- p) I pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- q) Le lampade al mercurio o al neon;
- r) le batterie di motociclette e di autovetture;
- s) I medicinali scaduti;
- t) Tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'art. 10;
- u) I materiali di scavo e di demolizione;
- v) I carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- z) Ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 6e 25 che precedono;

Art.27
Modalità di consegna

1. Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento cantonale del Territorio, Sezione protezione aria e acqua;
2. Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio, delle siringhe e aghi usati.
2. I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
3. Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e dei pneumatici usati.
4. I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.
5. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al Macello comunale di Mendrisio.
6. I vestiti usati ed i tessili devono essere consegnati alle organizzazioni caritatevoli.
7. I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati all'Ente per lo smaltimento rifiuti del Sottoceneri nell'ambito delle raccolte periodica organizzate da quest'ultimo sul territorio comunale, le cui modalità e orari vengono rese note volta per volta dal Municipio.

CAPITOLO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.28
Recipienti stradali

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti.
E' vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi la spazzatura, rifiuti domestici o di altro genere.

Art.29
Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.
E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o espandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

Art.30
Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali

1. L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata. E' pure vietata, la loro distruzione attraverso la normale raccolta dei rifiuti nonché l'incenerimento all'aperto secondo quanto previsto dal DE concernente divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali. I contravventori saranno puniti a norma dell'art. 33 del presente regolamento o dell'art.8 del DE sopraccitato.
2. E' pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

Art.31
Rifiuti non ritirati

stesso

I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perchè non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio dovuta a forza maggiore, o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati dall'area pubblica entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li hanno prodotti.

CAPITOLO IV: TARIFFE

Art.32
Tasse

1. Il Municipio preleva le seguenti tasse annue di raccolta e eliminazione dei rifiuti;

1.1 **Economie domestiche**

	<u>minimo in fr.</u>	<u>massimo in fr.</u>
a) Persone e economie domestiche senza reddito e sostanza imponibile	50.00	80.00
b) Persone singole	100.00	160.00

c)	Economie domestiche con due componenti	150.00	240.00
d)	Economie domestiche con tre e più componenti	200.00	320.00
e)	Appartamenti di vacanza e di residenze secondarie	vengono applicati i minimi e massimi cui al presente capoverso lett. a),b),c),d). Il numero dei componenti della famiglia viene stabilito in base all'autocertificazione da parte degli interessati.	
f)	Economie domestiche con abbinata una attività commerciale o artigianale a conduzione strettamente familiare e senza dipendenti.	La tassa corrisponde a quelle previste dal presente capoverso lett. a,b,c,d, aumentata del 50%, ritenuto un minimo di fr. 100.--.	

1.2 *Commercio, artigianato, industria

	<u>minimo in fr.</u>	<u>massimo in fr.</u>
Esercizi pubblici, negozi, artigiani, industrie, uffici, studi medici		
a) un dipendente	300.00	480.00
b) da 2 a 4 dipendenti	400.00	640.00
c) da 5 a 10 dipendenti	500.00	800.00
d) da 11 a 20 dipendenti	600.00	960.00
e) oltre i 20 dipendenti	700.00	1'120.00

1.3 *Alberghi, pensioni, case di cura e altre strutture equiparabili, adibite a soggiorni temporanei

	<u>minimo in fr.</u>	<u>massimo in fr.</u>
(tassa come punto 1.2 + 50% per soggiorni)		
a) fino a 4 dipendenti e da 1 fino a 5 soggiorni medi annui	600.00	960.00
b) da 5 a 10 dipendenti e da 6 fino a 10 soggiorni medi annui	900.00	1'440.00
c) da 11 a 20 dipendenti e da 11 fino a 20 soggiorni medi annui	1'200.00	1'920.00
d) oltre i 20 dipendenti e oltre i 20 soggiorni medi annui	1'500.00	2'400.00

Nel caso il numero di dipendenti fissi e quello dei soggiorni medi annui non risultassero inseriti nella stessa fascia, per il calcolo della tassa è prevalente il numero di soggiorni medi annui

- La fattura del Comune è parificata a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 LEF.

3. Il Municipio preleva inoltre a carico degli utilizzatori della piazza di compostaggio, ritenuto che gli stessi ne facciano capo in virtù della loro attività professionale principale o accessoria, le seguenti tasse:

	<u>minimo in fr.</u>	<u>massimo in fr.</u>
a) fino a 1 m ³ di scarti	esente da tassa	
b) oltre 1 m ³ e fino a 3 m ³ di scarti	5.00	10.00
oltre i 3 m ³ di scarti	10.00	20.00

4. Il pagamento avverrà direttamente al momento della consegna degli scarti.

CAPITOLO V: PENALITÀ E RICORSI.

Art. 33 *Multa*

1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino ad un massimo di fr. 10'000.-- a norma dell' art. 145 della LOC del 10 marzo 1987.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall' intimazione della stessa.

CAPITOLO VI: DISPOSIZIONE FINALI A ABROGATIVE.

Art. 34 *Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo approvazione del Consiglio Comunale, con 1. gennaio 1993, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Art. 35 *Abrogazioni*

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente del 1. gennaio 1975 e successive modifiche, nonché ogni altra disposizione ad esso incompatibile.

Approvato dal Municipio con ris. no. 355 del 9 novembre 1992

Per il Municipio

Il Sindaco: *Fernando Caimi* Il Segretario: *Raffaele Bianchi*

Approvato dal Consiglio Comunale di Ligornetto con ris. no.30 del 26 aprile 1993

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente: *Marco Pina* Il Segretario: *Raffaele Bianchi*

Ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni per delega di competenza del Consiglio di Stato,
con risoluzione dell'11 ottobre 1993 no. 128-re-2496

Per il Dipartimento delle Istituzioni

Il Consigliere di Stato: Il Segretario:
Avv. Alex Pedrazzini *G. Santini*

Modifiche successive.

Art. 32 modificato dal Consiglio comunale in data 8.6.98 e ratificato in data 18.8.1998 dal
Dipartimento delle Istituzioni con ris. No. 5367 Art. 32 modificato dal Consiglio Comunale in
data 8.5.2001 e ratificato in data 25.06.2001 dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. No.
6865.